

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. ²⁴ del 11.03.2004

Entrato in vigore il 25/04/2004

S O M M A R I O

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 3 - Autorità competente
- Art. 4 - Agenti accertatori
- Art. 5 - Accertamento della violazione
- Art. 6 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 7 - Rapporto
- Art. 8 - Ordinanza-ingiunzione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanico G. G. G.

Art. 9 - Ordinanze comunali

Art. 10 - Norme finali

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti comunali che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2

Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopraindicati.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge n. 689/1981.

Art. 3

Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art 19,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanone G. Giampetro

comma secondo e all'art. 20, della legge n. 689/1981, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente⁽¹⁾
DIRETTORE GENERALE - Nominato con provvedimento del Sindaco

(1) Specificare, secondo il caso "appositamente incaricato con provvedimento del Sindaco, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. _____ dello statuto comunale", ovvero "del settore/servizio _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. _____ dello statuto comunale", ovvero "del settore/servizio cui compete la materia oggetto del regolamento/ordinanza cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. _____ dello statuto comunale".

Art. 4

Agenti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal comune.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Art. 5

Accertamento della violazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zingolo dr. Giampiero

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) descrizione succinta del fatto costituente illecito;
- e) menzione delle norme che si presumono violate;
- f) generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981;
- g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;
- h) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
- i) eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/1981.

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981.

Art. 6

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad E 50,00, corrispondente al doppio del minimo della sanzione di cui al secondo comma del precedente art. 2, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in vigore, che devono essere indicate sul verbale di accertamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanfiorini, Giampiero

Art. 7
Rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

Art. 8
Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 9
Ordinanze comunali


Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 2, si applicano anche in caso di violazioni di ordinanze emanate in esecuzione di regolamenti comunali.

Art. 10
Norme finali

IL SEGREARIO CAPOVALLE
Zenobio M. Giampiera

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zucchi dr. Giuseppe



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
 Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI.

L'anno duemilaquattro addì undici del mese di marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
ELLENA Giovanni	SINDACO	X	
ALGOSTINO Sergio	CONS. ANZIANO	X	
ARRI Guido Massimo	CONSIGLIERE	X	
DORMA Stefania	CONSIGLIERE	X	
PIGNOCCO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
POLTRONIERI Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BOGGIO Armando	CONSIGLIERE	X	
CORNO RAFFAELLA	CONSIGLIERE	X	
COSTA LAIA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
OLDIN ANDREA	CONSIGLIERE		X
TOSCANA SERGIO	CONSIGLIERE	X	
BOGGIO MARIO	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	11	01

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale ZANOLO Gianpiero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Signor ELLENA Giovanni nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali" l'art. 274 comma 1 lett. a), ha abrogato tutte le disposizioni previste e mantenute in vigore dal R.D. n. 383 del 3.3.1934 ed in particolare riguardo agli articoli dal 106 al 110 oggetto del presente provvedimento, creando così un vuoto legislativo relativamente all'applicazione del sistema sanzionatorio ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze locali;

Che essendo venuta a mancare la norma dell'ordinamento positivo, allo stato attuale le norme di alcuni Regolamenti Comunali sono imperfette (cioè non munite di sanzione), e, di conseguenza, non è possibile punire le relative trasgressioni;

Interpretati sistematicamente gli articoli 10 - 17 della Legge 689/81, si può concludere che per le violazioni in argomento sia applicabile una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 6,00 ad massimo di Euro 10.329,14 relativamente a tutte quelle condotte che non trovano sanzionamento nelle Leggi Statali o Regionali, a condizione che il Consiglio Comunale, cui deve riconoscersi la competenza generale in materia di Regolamenti Comunali ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, approvi uno specifico regolamento per la comminatoria;

Ritenuto necessario, salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 che la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore a 500,00;

Visto l'apposito regolamento all'uopo predisposto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal responsabile del servizio;

Dato atto che la presente non implica impegno di spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/00;

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione, che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni dei regolamenti comunali, per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le Ordinanze emesse alle disposizioni regolamentari medesime, nel testo allegato alla presente di cui è copia integrale ed è composto da numero otto articoli;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non procede a prenotazione di spesa;
- 3) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore nei termini indicati da vigente statuto comunale.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
f.to ELLENA GIOVANNI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to ALGOSTINO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZANOLO GIANPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12 3 MAR. 2004

Li, _____

12 3 MAR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZANOLO GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li 12 3 MAR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 03 APR. 2004
Per scadenza di termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma D.Lgs. 267/00)

Li 06 APR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione e' stata ripubblicata allo
Albo Pretorio del COMUNE per 15 giorni consecutivi
dal 07/04/2004 ai sensi ex art. 74 del vigente STATUTO

COMUNALE

San Giorgio Cr., 24/04/04

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanoles Gianpiero